



Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

Via Roma, 1 C.a.p. 31020 C.F. 83003130263 P.IVA 01533110266
www.sanzenonedegliezzelini.eu mail: tecnico@comune.san-zenone.tv.it
P.e.c.: protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it
IBAN: IT 78 Q 06225 12186 1000 0030 0763 - Codice fatturazione elettronica: UFG7E9
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 6145
Ord. n. 02/2018

ORDINANZA

(estratto)

Disposizione taglio siepi, rami sporgenti, arbusti e alberi ai margini di marciapiedi, piste ciclabili, aree di sosta, strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, sfalcio cigli, spurgo fossi e canali e aratura dei terreni, quali misure di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica.

IL SINDACO

PRESO ATTO come il verificarsi di recenti e violenti fenomeni atmosferici, abbia determinato a causa del riversamento di alberi, rami e piantagioni sul piano viabile stradale, un preoccupante stato di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, portando di conseguenza all'evidenza la necessità di impartire precise direttive in merito a "Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto stradale, nei pressi di linee elettriche e degli alvei dei canali di scolo e corsi d'acqua";

RILEVATO che l'omessa pulizia dei fossati e canali di scolo, oltre allo sfalcio regolare dell'erba dei cigli e delle scarpate, che invadano i confini della proprietà stradale, spesso creano limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e difficoltà per il naturale deflusso delle acque meteoriche;

RILEVATO che le operazioni di aratura dei terreni coltivati vengono spesso effettuate al limite del confine stradale o del ciglio dei fossi e cunette;

RICHIAMATO l'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "*I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile*";

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate. Resta inteso che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, ecc., il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

RENDE NOTO

Che è stata adottata l'ordinanza in oggetto n. 02 prot. n. 6145 rivolta a tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico



esistenti in tutto il territorio del Comune, posti sia all'interno che all'esterno nel centro abitato, di provvedere a quanto in essa riportato relativamente al taglio di tutte le piante ed arbusti esistenti e di ogni alberatura pericolosa, alla potatura regolare di siepi, arbusti, cespugli, rovi, e piante radicate sui propri fondi, oltre allo sfalcio regolare dell'erba dei cigli e delle scarpate, che invadano i confini della proprietà stradale ed il divieto di arare i loro fondi in prossimità del ciglio stradale ma devono formare una adeguata fascia di protezione entro la quale non potrà svolgersi alcun tipo di coltivazione e la semina.

AVVERTE

Chiunque violi le disposizioni degli artt. 16, 29 e 31, del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un **minimo di euro 169,00 a euro 680,00**, OLTRE alla **sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro** prevista per la violazione delle ordinanze sindacali.

Che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente **con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili inadempienti.**

Che la Polizia Locale è incaricata nella vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, in collaborazione con la Polizia Locale, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa

INFORMA

Che verrà data la massima pubblicità del testo integrale della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale e divulgata, in sintesi, con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

Tutti i cittadini interessati potranno ritirare copia dell'ordinanza integrale presso l'Ufficio Tecnico Comunale o richiederla per E-mail all'indirizzo: tecnico@comune.san-zenone.tv.it.

San Zenone degli Ezzelini (TV), lì 04/05/2018



IL SINDACO
Lugi Mazzaro